



# COMUNE DI RUTIGLIANO

## PROVINCIA DI BARI

### COPIA ORDINANZA PER ALBO PRETORIO VIRTUALE

Registro Generale n. 18

#### ORDINANZA DEL SINDACO

n. 3 del 04-03-21

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

**Oggetto: DIVIETO DI STAZIONAMENTO, CHIUSURA TAKE AWAY E DIVIETO DI VENDITA BEVANDE ALCOLICHE. DAL 05 AL 14 MARZO 2021.**

#### IL SINDACO

##### **PREMESSO**

- che, il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che, il Consiglio dei Ministri con successive delibere del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021 ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 aprile 2021;

**VISTO** il D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 22/05/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art. 1 comma 2 lett. u) e z);

**VISTO** il D.L. n. 33 del 16/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74 del 14/07/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il D.L. n. 83 del 30/07/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124 del 25/09/2020, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica»;

**VISTO** il D.L. n. 125 del 07/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 159 del 27/11/2020 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

**VISTO** il D.L. n. 1 del 05/01/2021 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il D.L. n. 2 del 14/01/2021 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

**VISTO** il D.L. n. 12 del 12/02/2021 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il D.L. n. 15 del 23/02/2021 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**PRESO ATTO** che, con appositi decreti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, su tutto il territorio nazionale, misure idonee per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, nonché misure di informazione e prevenzione;

**VISTO** il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 1 lett. gg) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che prevede limitazioni al consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18,00 nonché il contenimento della ristorazione con asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, e fino alle ore 18,00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III - Prot.Civ. del 18/01/2021, con la quale vengono ulteriormente esplicitate le limitazioni di cui al punto precedente;

**VISTO** il D.P.C.M. del 02 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**RICHIAMATI** i commi 1 e 2 dell'art. 27 del D.P.C.M. del 02 marzo 2021 che confermano le limitazioni al consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18,00 nonché il contenimento della ristorazione con asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, e fino alle ore 18,00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;

**VISTO** l'art. 1 comma 9 del D.L. n. 33 del 16/05/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 74 del 14/07/2020, che recita: «Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro»;

**VISTO** l'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. del 14/01/2021 che stabilisce: «Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private»;

**RILEVATO** che il comma 1 dell'art. 11 del D.P.C.M. del 02 marzo 2021 ribadisce che «Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private»;

**VISTO** che con Ordinanza del Ministro della Salute del 09 febbraio 2021, a seguito della nuova classificazione del rischio, la Puglia è stata collocata in area cosiddetta gialla, risultando pertanto ad essa applicabili le misure di contenimento stabilite dall'articolo 1 del citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

**RILEVATO** che in relazione ai dati sanitari a livello comunale si è riscontrato un aumento della percentuale dei contagiati nelle ultime settimane;

**CONSIDERATO** che nella seduta del 01/03/2021, il C.O.C. ha condiviso le preoccupazioni manifestate dal Sindaco in ordine all'aumento dei contagi verificatisi nell'ultima settimana del mese di febbraio ed alle criticità che si potrebbero ulteriormente registrare, soprattutto in relazione a taluni comportamenti posti in essere dai giovani, in particolare nei pressi dei pubblici esercizi e dei locali privati;

**PRESO ATTO** che il C.O.C. ha ritenuto opportuna l'adozione di un provvedimento sindacale di divieto di stazionamento nelle aree cittadine in cui si verificano fenomeni di affollamento originati da una pluralità di cause concorrenti nonché da abitudini sociali consolidate, quali il passeggio ovvero il consumo di cibo e bevande in aree pubbliche o aperte al pubblico;

**RILEVATO** altresì che il C.O.C. ha condiviso anche la scelta di procedere ad una riduzione degli orari di apertura delle attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in modo esclusivo, definita dall'art. 58 comma 3 della L.R. 24/2015 cd. "Take Away", presenti sull'intero territorio cittadino;

**CONSIDERATO** che il necessario contemperamento dei diritti, costituzionalmente garantiti, alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque ampiamente soddisfatto attraverso gli attuali orari di apertura come consentiti dal combinato disposto delle norme richiamate in premessa per le zone cosiddette gialle);

**RITENUTO** che è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi da valutati in relazione alla capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus;

**RILEVATO** che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale sull'evolversi della dell'andamento epidemiologico;

**CONSIDERATO**, quindi, indispensabile adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con riferimento all'intero territorio comunale di Rutigliano, per il periodo compreso dal 04 al 14 marzo 2021, preveda il divieto di stazionamento delle persone nelle aree (strade e piazze) cittadine, analiticamente indicate nel dispositivo del presente provvedimento, la riduzione dell'orario di apertura delle attività dei cd. "Take Away" nonché il divieto anticipato di vendita di bevande alcoliche;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

**VISTO** l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.vo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

**ORDINA**

1. per il periodo compreso dal **05 al 14 marzo 2021**, fatte salve sopravvenute e contrastanti disposizioni statali o regionali:
- a) **sono vietati, dalle ore 20,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, la permanenza e lo stazionamento di persone non motivati da ragioni di stretta necessità legate allo svolgimento o alla fruizione delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente**, su:
- Piazza Manzoni;
  - Piazzetta di Via Mercadante intersezione con Via Donizetti e Via Giordano;
  - Area verde di Via Domenico Messeni;
  - Pineta Comunale;
  - Parco Urbano;
  - Piazza XX Settembre;
  - Via D. Martinelli;
  - Piazza Colamussi;
  - Villa Comunale;
  - Viale della Repubblica;
  - Piazza Kennedy;
  - Via Donizetti;
  - Via Ragioniere Generale dello Stato Vitantonio Debellis;
- b) **è sospesa, dalle ore 20,00 alle ore 05,00 del giorno successivo**, l'attività di vendita mediante apparecchi automatici cd. "take away", effettuata in modo esclusivo, di cui all'art. 58 della L.R. n. 24 del 16/04/2015;
- c) **è vietata la vendita di bevande alcoliche, dalle ore 20,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 10,00 alle ore 14,00 nei giorni festivi**, fatta salva la consegna a domicilio;
- d) **è disposta la chiusura al pubblico, dalle ore 20,00 alle ore 05,00 del giorno successivo**, di tutte le attività commerciali ed artigianali, con possibilità, **a partire dalle ore 20,00**, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di effettuare la consegna a domicilio e l'asporto secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. in vigore.

#### PRECISA

- ✚ che, restano in vigore tutte le prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 14/01/2021 nonché, a partire dal 06 marzo p.v., dal D.P.C.M. del 02/03/2021;
- ✚ che, nelle aree indicate nel punto sub 1 lett. a) in cui vige il divieto di permanenza è possibile stazionare, per il tempo strettamente necessario, per fruire dei beni e dei servizi delle attività consentite dalla normativa nazionale e regionale;
- ✚ che, resta consentito il transito pedonale e veicolare nelle zone in cui vige il divieto di permanenza e di stazionamento;

#### RAMMENTA

- ✓ l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, fatta eccezione per i casi previsti nel vigente D.P.C.M.;
- ✓ che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

#### AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 33 del 16/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74 del 14/07/2020, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 22/05/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della L. n. 689 del 24/11/1981.

La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti governativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate

### **DÀ ATTO**

- che, il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, previa comunicazione al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che, la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Rutigliano;

### **COMUNICA**

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della L. n. 241 del 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività di detto provvedimento oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che il Responsabile del procedimento è il Ten. Col. VITA Avv. Francesco, Comandante della Polizia Locale.

### **DISPONE**

che il presente atto, sia trasmesso, dai messi comunali, a mezzo PEC:

- ✉ Sig. Prefetto di Bari;
- ✉ Sig. Questore di Bari;
- ✉ al Comando Polizia Locale;
- ✉ al Comando Stazione Carabinieri di Rutigliano;
- ✉ alla Tenenza Guardia di Finanza di Mola di Bari;
- ✉ alla A.S.L. Bari - Dipartimento di Prevenzione;
- ✉ alle Associazioni di categoria;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

**Il Sindaco**  
**F.to Valenzano Giuseppe**